

**AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C.**  
**con estratto del ricorso ex art. 414 cpc**

In ossequio al decreto n. cronol. 45565/2019 del 4/12/2019 emesso dal Tribunale di Catania- sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Antonella Resta nel procedimento n. 12460/2018 R.G.

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:**

- Tribunale di Catania - sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Antonella Resta
- procedimento n. 12460/2018 R.G.
- udienza di discussione 19/02/2020 ore 09,30.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:**

- **Giuseppina BURGIO**, nata a Caltanissetta il 28/12/1978, C.F.BRGGPP78T68B429X,
- **MIUR-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

**C) Estratto del ricorso con sintetica esposizione dei motivi:**

ricorso per la declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Catania a quella di Agrigento o Caltanissetta e con assegnazione della sede scolastica sulla base della fase di partecipazione, delle preferenze e del punteggio; previo annullamento e/o la disapplicazione del CCNI "mobilità" siglato in data 08.04.2016 e dell'O.M 241/2016 nella parte di interesse, nonché dei bollettini dei movimenti interprovinciali per l'a.s. 2016/2017 scuola primaria, province di Agrigento e Caltanissetta, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità straordinaria a.s. 2016/17 in considerazione della palese violazione delle disposizioni generali vigenti nel settore in tema di trasferimenti.

Si rileva, innanzitutto, l'erroneità della procedura di mobilità per mancato rispetto dell'ordine delle fasi di partecipazione; si evidenzia, altresì, l'illegittimità del CCNI e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità che, di fatto, hanno stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio delle precedenza, del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente, in danno di posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Legge. Si censura l'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti. In ragione di quanto esposto si chiede la disapplicazione dell'ordinanza in commento.

**D) Indicazione dei controinteressati:**

TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO degli AMBITI TERRITORIALI DI AGRIGENTO E CALTANISSETTA validi per l'anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto emesso in data 4/12/2019 dal Tribunale di Catania -Sez. Lavoro- Giudice Dott.ssa Antonella Resta, nel procedimento n.12460/2018 R.G.

Favara, 27 dicembre 2019

Avv. Francesca Palumbo